

COLLEGIO DI PALERMO - DEC. N. 6366/2020 - PRES. MIRONE - REL. SCANNELLA
Finanziamento - usura- obbligatorietà della polizza assicurativa – indici presuntivi – fattispecie (cod. civ., art. 1815).

Per poter inserire nel calcolo del TEG anche la polizza assicurativa, questa deve presentare i requisiti di obbligatorietà e funzionalità ad assicurare il rimborso del finanziamento, per provare i quali, sono utilizzabili gli elementi presuntivi indicati, con riferimento al TAEG, dagli uniformi orientamenti dell'Arbitro Bancario (IMCS).

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 16.10.2019, preceduto dal reclamo del 17.10.2018, il ricorrente, in relazione a un contratto di prestito personale, stipulato in data 13.08.2009, lamenta la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, del costo delle polizze assicurative associate al finanziamento. Deduce infatti che, nel caso di specie, la sottoscrizione delle polizze sarebbe stata sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni di stipula; sul punto, evidenzia che: trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipula è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; il beneficiario delle prestazioni è l'intermediario medesimo. Il ricorrente deduce, infatti, che includendo il costo assicurativo, il TEG risulterebbe essere pari a 17,18%, superiore al tasso soglia del periodo per la categoria dei crediti personali pari al 16,10%, come previsto dal Decreto Ministeriale del 24 giugno 2009. Il finanziamento in questione sarebbe da considerare quindi usurario, con la conseguenza della non debenza degli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 secondo comma cod. civ.

(...)

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: la piena legittimità del proprio comportamento, attesa la natura facoltativa della copertura assicurativa sottoscritta dalla parte ricorrente e considerato il pieno rispetto della normativa vigente al momento della stipula del contratto. Sul punto evidenzia che: la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; è prevista la facoltà di recesso del cliente dal contratto di assicurazione; in ambiti temporali contigui a quelli di stipula del contratto oggetto di ricorso, ne sono stati stipulati altri aventi condizioni economiche analoghe pur senza copertura assicurativa alcuna; il beneficiario della polizza assicurativa è il finanziato medesimo. Eccepisce infine la non usurarietà del TEG in quanto risulta inferiore al tasso soglia di usura rilevato per la categoria di operazioni a cui si riferisce. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

1. La controversia verte sulla asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un contratto di prestito personale; in particolare, il ricorrente lamenta la mancata inclusione degli oneri assicurativi. Il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in data 13.08.2009 e, per importo e tipologia, risulta assoggettato alla normativa in materia di credito al consumo vigente al momento della stipula. In particolare, il TAEG indicato in contratto è pari al 11,58%.

2. In merito all'inserimento degli oneri assicurativi nel calcolo del TAEG, dalla documentazione in atti emerge che la polizza assicurativa è stata formalmente qualificata come facoltativa.

Ai sensi del comma 3 e 4, art 2, del Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”, nel calcolo del TAEG sono escluse le “spese per le assicurazioni e le garanzie non imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.

Tuttavia, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, non appare decisivo l’argomento testuale del contratto. Con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621, tutte in data 12 settembre 2017, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria – con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell’art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG – allorché il mutuatario ne provi il carattere obbligatorio.

Ai fini probatori è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: 1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; 2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; 3) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Sul versante opposto, il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto all’intermediario la possibilità di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, fornendo elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto: a tal fine deve documentare, in via alternativa, di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

3. In relazione ai principi da ultimo espressi dal Collegio di coordinamento circa gli indici di collegamento funzionale tra copertura assicurativa e finanziamento, nonché al riparto dell’onere della prova tra le parti, il ricorrente sembrerebbe aver provato la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra polizza e finanziamento. Dall’esame della documentazione in atti, infatti, può desumersi che la polizza: ha funzione di copertura del credito; è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento ed ha durata corrispondente a quest’ultimo; prevede un indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell’attivazione.

A fronte degli elementi sopra evidenziati, con riferimento agli indici di prova contraria a carico dell’intermediario (facoltatività della polizza), l’intermediario resistente: non ha provato di aver offerto una prospettazione comparativa dei costi del prestito in presenza ovvero in assenza di polizza; non ha rappresentato che la polizza assicurativa garantisce alla parte ricorrente il diritto di recesso per l’intera durata del finanziamento e senza incidenza sulle condizioni dello stesso; ha tuttavia prodotto copia di diversi finanziamenti concessi a condizioni simili a quello oggetto di ricorso ed a prescindere dalla stipula di contestuale polizza assicurativa. L’intermediario resistente ha prodotto copia di altri contratti di finanziamento, stipulati tra il 01.07.2009 ed il 22.09.2009, aventi TAN analogo a quello del contratto di finanziamento controverso e non contenenti l’indicazione di coperture assicurative ad esso associate. Sul punto specifica che il merito creditizio dei soggetti finanziati è il medesimo di quello del ricorrente.

4. Il Collegio ritiene che la prova contraria dell’intermediario risulta idonea a vincere la presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa collegata al contratto di finanziamento. Le evidenze fornite dall’intermediario risultano sufficienti per dimostrare la

facoltatività della polizza assicurativa a garanzia del rischio di credito del contratto di finanziamento. Pertanto, il Collegio ritiene legittima la mancata inclusione delle suddette spese nel calcolo del TAEG.

5. Parte ricorrente lamenta altresì la pattuizione di interessi usurari. Per quanto attiene alla questione relativa al superamento del tasso soglia di usura e la conseguente nullità o disapplicazione della clausola di determinazione del tasso applicato in concreto, si osserva che la norma in vigore all'epoca della stipula prevedeva infatti che all'interno del TEG sarebbe dovuti essere calcolati solo le polizze imposte dal creditore. Il Collegio evidenzia, infatti, che nel caso in esame trovano applicazione le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel maggio 2006, valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010, a norma delle quali nel calcolo del TEG: "sono inclusi: [...] 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito". In merito all'asserita usurarietà del finanziamento, la normativa in materia di usura applicabile rationetemporis al contratto in esame è stata oggetto di interpretazione da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione del 26 luglio 2018 n. 16291 con la quale - richiamando sia la Corte di Cassazione n. 8806/2017 sul concetto di collegamento tra polizza assicurativa e concessione del finanziamento sia il Collegio di Coordinamento sull'elemento della funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento - ha chiarito in primo luogo che "[...] con riferimento ai contratti stipulati nel vigore delle suddette istruzioni, occorre avere riguardo, includendole nel calcolo finalizzato a verificare il rispetto del tasso soglia, soltanto alle spese per le assicurazioni imposte dal creditore per assicurarsi il rimborso del credito [...]".

Una polizza assicurativa per poter essere inserita nel calcolo del TEG deve quindi presentare i seguenti requisiti: obbligatorietà; funzionalità della polizza ad assicurare il rimborso del finanziamento. Per provare i due requisiti sopra detti il Collegio di Coordinamento ha ritenuto "conforme a sistema utilizzare gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento".

Per converso, ha affermato che l'intermediario può validamente offrire la prova contraria secondo "i criteri già individuati dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni in tema di TAEG".

Il Collegio nota come in tal caso l'intermediario abbia prodotto in atti "contratti comparativi", relativi a finanziamenti concessi a condizioni asseritamente simili a quello oggetto di ricorso ed a prescindere dalla stipula di contestuale polizza assicurativa a protezione del credito.

6. In linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, il Collegio non rileva profili di illegittimità nella determinazione del TAEG e pertanto non accoglie il ricorso.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

